



Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2025 n. 5090 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi

Il disturbo d’ansia non impedisce alla figlia di trovare una collocazione nel mondo del lavoro

La produzione del certificato medico concernente un disturbo d’ansia non prova che la figlia di 26 anni, si sia attivata nella ricerca di un lavoro senza riuscire a trovarlo.

Raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore e che all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto, si accompagna tendenzialmente, in concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al mantenimento.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente deciso, alla luce dei principi più volte indicati dalla Suprema Corte in tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, rimarcando che spettava alla richiedente provare che la “figlia adulta” avendo 26 anni, si era attivata nella ricerca di un lavoro senza riuscire a trovarlo e, dunque, la mancanza di inerzia colpevole, o l’impossibilità della stessa di farvi fronte.

Assegno divorzile – Mantenimento della figlia maggiorenne – Depressione reattiva con disturbo d’ansia - Disturbo d’ansia – **Rif. Leg.** artt. 147, 156, 315 - bis, 337-septies, cod. civ.; artt. 5 e 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Relatore

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. .../2024 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA..., presso lo studio dell'avvocato ...rappresentato e difeso dall'avvocato..., come da procura speciale in atti

ricorrente

Contro

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA..., presso lo studio dell'avvocato ...rappresentato e difeso dagli avvocati ..., come da procura speciale in atti.

Controricorrente

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 61/2024 depositata il 16/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Svolgimento del processo

RILEVATO CHE:

1.- Con ricorso del 26 giugno 2017 B.B., premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 17 dicembre 1995 con A.A., dalla cui unione erano nati i figli C.C. (Omissis) e D.D. (Omissis), e di essere già legalmente separato dal 2016, propose dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con sentenza n.643/2022 il Tribunale pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pose a carico dell'ex marito l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni nella misura di Euro

200,00 mensili, oltre ISTAT, e la corresponsione del 50% delle spese straordinarie; confermò l'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, quale genitore convivente con i figli e le riconobbe l'assegno divorzile di Euro 100,00= in funzione assistenziale.

La Corte di appello di Catanzaro ha accolto l'appello proposto da B.B. e, in riforma della prima decisione, ha revocato l'assegno di mantenimento per i figli, oramai maggiorenni, ha respinto la domanda di assegno divorzile e ha revocato l'assegnazione della casa familiare alla A.A.

A.A. ha proposto ricorso con tre mezzi illustrati con memoria, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata. B.B. ha replicato con controricorso.

È stata disposta la trattazione camerale.

Motivi della decisione

CONSIDERATO CHE:

2. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e errata applicazione degli artt. 147, 315 bis, 337 septies, 156 c.c. e art. 6 legge n.898/1970 e l'omesso esame di fatto decisivo.

La ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli. Deduce che gli stessi non hanno raggiunto l'autosufficienza economica e lamenta che la Corte di merito abbia deciso senza adeguato esame delle circostanze di fatto e dei documenti allegati. Segnatamente, rappresenta che il figlio più giovane ha raggiunto la maggiore età da poco tempo e ha svolto attività lavorative a tempo determinato e in misura inferiore a quanto erroneamente ritenuto; per quanto riguarda la figlia assume che non sarebbe stata adeguatamente valutato il disturbo di cui soffre che le impedisce, incolpevolmente, di trovare una collocazione nel mondo del lavoro, in quanto affetta da depressione reattiva con disturbo d'ansia generalizzata con note di un disturbo post traumatico da stress e con "condotta fobico-panica come reattività ad una ideazione di una possibile perdita o allontanamento dalla casa di famiglia", come da certificato rilasciato dal Centro di Salute Mentale dell'ASP di Vibo Valentia del 17.1.2019.

La censura è inammissibile.

In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di

una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021). Inoltre, ove il figlio dei genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remunererà in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, egli non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022; Cass. n. 12123/2024).

Invero, il giudice di merito ha esaminato le risultanze istruttorie concernenti lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio e ne ha apprezzato in maniera compiuta sia la temporaneità che la reiterazione, senza che l'erronea individuazione di uno dei periodi lavorativi, possa incidere sulla tenuta del complessivo ragionamento sviluppato in relazione a plurime emergenze, non smentite da fatti decisivi di cui sia stato omesso l'esame, dovendo osservare che la doglianza si pone essenzialmente come una critica di merito.

In relazione alla posizione della figlia, la Corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cass. n. 26875/2023) e che all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto, si accompagna tendenzialmente, in concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al mantenimento (cfr. Cass. n. 17183/2020), rimarcando che spettava alla richiedente provare che la "figlia adulta" avendo 26 anni, si era attivata nella ricerca di un lavoro senza riuscire a trovarlo e, dunque, la mancanza di inerzia colpevole, o l'impossibilità della stessa di farvi fronte. In particolare, la Corte di merito ha evidenziato che questa prova non poteva dirsi realizzata mediante la produzione del certificato medico, unico documento prodotto a sostegno dell'assunto e concernente un disturbo d'ansia, perché molto risalente, con apprezzamento che è congruamente motivato e rispetto al quale la ricorrente invoca una maggiore valorizzazione.

La censura si risolve o in un tentativo di contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiute dal giudice di appello, ovvero nella pretesa di sindacare la "sufficienza" della motivazione posta a base della sentenza impugnata. E l'eventuale "cattivo esercizio" del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio (Cass. n. 5809/2019). La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al

vizio previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'articolo 116, commi primo e secondo, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. n.26853/2022): ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza del fatto nei suoi vari aspetti, o un migliore coordinamento dei dati, o un loro più opportuno o appagante collegamento, rientranti appunto nell'ambito dell'apprezzamento a tale giudice riservato, salvo il limite del contrasto con la logica e la razionalità (Cass. n. 6519/2004).

3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 septies e 156 c.c. e art. 6, comma 6, legge n.898/1970, lamentando l'erronea revoca della casa familiare, in considerazione della mancanza di autosufficienza economica dei figli.

Il motivo va respinto a seguito della declaratoria di inammissibilità del primo motivo.

4.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n.898/1970.

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima laddove in accoglimento del quarto motivo d'appello ha escluso l'assegno di divorzio riconosciuto dal Tribunale di Vibo Valentia a suo favore nella misura di Euro 100.00 mensili, sul rilievo che ella percepirebbe il reddito di cittadinanza, che in realtà non ha mai percepito; si duole, inoltre, che non si sia tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo dato alla vita familiare e del sacrificio delle proprie aspettative professionali.

Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi e non la censura pertinentemente.

Ai sensi dell'art.5, comma 6, della legge n.898/1970, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex partner, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex partner istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, come chiarito da Cass. Sez. U. n. 18287/2018. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione

della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Nel caso in esame, la decisione impugnata si è attenuta ai criteri sopra ricordati ed ha accertato l'assenza dei presupposti richiesti, alla luce delle risultanze istruttorie e all'esito del raffronto tra le posizioni economiche e reddituali delle parti, da cui è emerso che entrambe le parti sono disoccupate e che la A.A. è idonea al lavoro, con accertamento che non è efficacemente contrastato dalla ricorrente che propone personali prospettazioni e critiche non accompagnate dall'indicazione - in osservanza dell'onere di specificità - di specifici elementi probatori tempestivamente allegati a sostegno in fase di merito, atti a contrastare tale conclusione, e non esaminati.

Sotto altro profilo le doglianze riferite all'assegno richiesto in funzione compensativa, risultano del tutto nuove, generiche e prive di specificità e, quindi, non esaminabili, sol che si consideri che - come si evince dalla sentenza impugnata - già in primo grado l'assegno divorzile era stato riconosciuto solo in funzione assistenziale (e non compensativa), senza impugnazione sul punto.

4.- In conclusione, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese si compensano in ragione della peculiarità della vicenda familiare.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- Spese compensate;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 5 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2025.